

Interrogazione urgente ex art 151 Reg, Sen

al Ministro dell'Interno

Premesso che:

il nostro ordinamento pone in capo ai Sindaci l'onere dell'accoglienza dei minori non accompagnati senza in ciò distinguere i minori nati in Italia da quelli immigrati dai paesi esteri;

con l'articolo 1, comma 181 della Legge 190/2014 le risorse relative al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti sono state trasferite a decorrere dalla data del 1 gennaio 2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno;

con tale Fondo il Ministero dell'Interno eroga ai Comuni che ne fanno richiesta tramite le prefetture un contributo giornaliero massimo di euro 45 per ogni minore secondo quanto stabilito in sede di tavolo tecnico interministeriale riunitosi per definire le linee applicative dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014;

rilevato che:

il costo di un minore affidato ad un istituto preposto alla sua tutela, attestandosi, a seconda dei casi, tra i 70 e i 100 euro giornalieri, è in tutta evidenza di gran lunga superiore al contributo corrisposto dal Ministero;

ciò espone i Comuni che ospitano i minori ad una spesa non di lieve entità di circa 10.000 che spesso non sono in grado di sostenere;

dover costi rilevanti spesso non sostenibili da alcuni tassi ente locale i non lieve entità, anche oltre i 10.000 euro l'anno;

considerato, inoltre, che:

l'ospitalità in strutture pubbliche di un minore può protrarsi per molto tempo, anche diversi anni nel caso lo stesso minore rimanga nella comunità in cui è giunto, mettendo in tal modo a rischio i bilanci dei comuni ospitanti, soprattutto di quelli più piccoli;

considerato che:

secondo le stime della ONG Save the Children, nei primi sei mesi del 2015, sono giunti in Italia circa 4.000 minori non accompagnati che necessitano di cure, istruzione e avviamento al lavoro;

i bilanci comunali sono già sotto pressione per gli effetti del Patto di Stabilità interno e dei tagli ai trasferimenti dallo Stato centrale;

si chiede di sapere:

se non ritenga necessario incrementare il Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, citato in premessa o comunque prevedere a favore dei Comuni che ospitano minori non accompagnati la corresponsione dell'effettivo costo sostenuto giornalmente per garantire l'accoglienza ad ogni minore, alleviando in tal modo la pressione economica sui bilanci comunali e sollevando i sindaci dal peso che un apprezzabile atto di generosità verso il prossimo possa tramutarsi in un danno per la comunità che abitualmente amministrano;

se non ritenga necessario convocare al più presto i Comuni, tramite l'organo rappresentativo dell'ANCI, per definire collegialmente una strategia di ospitalità per i minori stranieri non accompagnati.

PUPPATO, AMATI